

COMUNE DI CITTAREALE

PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **13,00** e ss nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
NELLI Francesco	Sindaco	x	
MARCONI Emidio	Assessore		x
RINALDI Loreto	Assessore	x	

N. 36

Seduta del 21.03.2018

OGGETTO:

**Approvazione atto di
transazione con la Società
ARIANNA S.p.A.**

Partecipa alla Seduta il Segretario Comunale Avv. Simona VULPIANI

Il Presidente Sig. Francesco NELLI, in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto premettendo che sulla proposta della presente deliberazione

sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- ☐ regolarità tecnica parere favorevole

Rag. Meri BONI

- ☐ regolarità contabile parere favorevole

Rag. Meri BONI

COMUNE DI CITTAREALE
(Prov. di Rieti)

Deliberazione G.C. n. 36 del 21.03 .2018

OGGETTO: Approvazione atto di transazione con la Società ARIANNA S.p.A.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno approvare la predetta proposta di deliberazione e relativo atto di transazione;

Con votazione unanime espressa nelle forme e nei modi di legge;

D E L I B E R A

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione e relativo atto di transazione, avente ad oggetto:
"Approvazione atto di transazione con la Società ARIANNA S.p.A.".

Successivamente stante l'urgenza

Previa separata ed unanime votazione espressa nelle forme e nei modi di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.



Comune di Cittareale

(Provincia di Rieti)

Proposta di deliberazione G .C.

Oggetto: Approvazione atto di transazione con la società ARIANNA S.p.A.

.....

Parere del responsabile del Servizio Gestione Generale in ordine alla proposta della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.L. 267/2000 esprime parere favorevole di **regolarità tecnica e contabile** per quanto di competenza sulla proposta della deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Servizio
(rag. Meri Boni)

Cittareale 21.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con decreto del Sindaco n. 13 del 25.10.2017 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Servizio Gestione Generale;
- che il Comune di Cittareale è stato gravemente colpito dagli eventi sismici che dal 24 agosto 2016 hanno interessato tutto il Centro Italia;
- che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati e, provocato notevoli danni alle strutture abitative e lo sgombero dalle stesse nell'intero territorio comunale;

VISTA la Determinazione del Responsabile del servizio n. 34 del 26.01.2016, con la quale è stata affidata la fornitura di lampade a Led per la pubblica illuminazione del territorio comunale, alla società ARIANNA SpA (P. IVA/C.F. 04387780283), con sede legale in Brugine (PD) Via dell'Industria n. 14, per un importo complessivo di euro 42.840,30 compreso IVA al 22%;

CONSIDERATO che gli eventi sismici di cui sopra, verificatesi nella fase esecutiva del contratto in essere con la società ricorrente, hanno determinato la sopravvenuta eccessiva onerosità del contratto stesso avendo dovuto questo Ente mutare le proprie priorità di spesa;

VISTO il decreto ingiuntivo n. 2278/2017 emesso dal Tribunale Ordinario di Padova, notificato il 13.07.2017 prot. 5434, con il quale il Giudice designato ha ingiunto al Comune il pagamento, in favore della società Arianna S.P.A. , della sorta capitale di euro 35.115,00 oltre interessi dal dovuto al soddisfo, e spese di procedura;

VISTA la delibera di G.C. n. 73 del 18.09.2017 con la quale si procedeva al conferimento dell'incarico legale all'Avv. Riccardo Salvioni di Roma per proporre opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra;

RITENUTO pertanto necessario risolvere la situazione debitoria, onde evitare l'aggravarsi di ulteriori spese per la cassa comunale;

PRESO ATTO che il Tribunale Civile di Padova in composizione monocratica, con provvedimento del 25.01.2018 ha dichiarato il Decreto Ingiuntivo opposto provvisoriamente esecutivo, riservando la causa per il proseguo all'udienza del 11.05.2018;

VISTO lo schema dell'atto di transazione allegato alla presente proposta;

VISTO il D.lgvo n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000,

PROPONE

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in narrativa premessa, lo schema dell'atto di transazione allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e costitutiva ad ogni effetto;
2. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione dell'atto di transazione allegato;
3. **DI DARE MANDATO** al responsabile del Servizio Gestione Generale per l'adozione degli atti attuativi del presente provvedimento;
4. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 134, 4° comma.

Scrittura privata di Transazione

Tra

il **Comune di Cittareale**, (C.F. 00122890577 - con sede in Piazza S.Maria, 2 - 02010 Cittareale -Ri-), in persona del Sindaco p.t. Dott. Francesco Nelli, rappresentato e difeso dall' Avv. Riccardo SALVIONI (c.f. SLVR0080R01H501P - PEC riccardosalvioni@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, Via Benedetto Croce 143,

e

la **ARIANNA S.P.A.**, corrente in Brugine (PD), Via dell'Industria n. 14, C.F. e P. IVA 04387780283, iscritta alla Camera di Commercio di Padova al n. 385420 del REA, in persona del consigliere delegato e legale rappresentante, ing. Christian Mazzola, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Trombetta (c.f. TRMMCL76P23L781S; pec: avvmarcellotrombetta@ordineavvocatipec.it) e Francesco Lonardi del Foro di Verona (C.F.: LNRFC73E21L781P - Pec: avvfrancescolonardi@ordineavvocatipec.it) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova, Galleria dei Borromeo n. 3, congiuntamente denominati "le parti"

PREMESSO

1. In data 13.07.2017 Arianna Spa notificava al Comune di Cittareale, in persona del Sindaco p.t., il decreto ingiuntivo nr. 2278/2017 emesso dal Tribunale di Padova, D.ssa Lolli, per la somma complessiva di € 35.115,00, oltre spese stragiudiziali pari ad € 40,00 ed interessi come da domanda. Con il medesimo decreto ingiuntivo venivano quantificate le spese di procedura in € 1.305,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali Iva e cpa, oltre € 287,00 per esborsi
2. Il suddetto decreto ingiuntivo veniva emesso sulla base dei seguenti presupposti, tutti allegati da Arianna nel ricorso monitorio:
 - a- Il credito complessivo di Euro 42.840,30 di cui € 7.725,30 per Iva, era maturato per il mancato pagamento della fattura elettronica di vendita n. 1/EL del 10.03.2016 di € 42.840,30 per la fornitura di lampade a Led;
 - b- Arianna aveva tentato, in considerazione dell'inadempimento e prima di richiedere il provvedimento giudiziale, di risolvere stragiudizialmente la posizione proponendo dilazioni, senza ottenere risposta dal Comune;

c- Arianna, con nota recante la data del 26 Aprile 2017, intimava il pagamento dell'intera sorte capitale.

3. il Comune di Cittareale, per il tramite dell'Avv. Riccardo Salvioni, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2278/2017 ritenendolo illegittimo e infondato quanto ai presupposti in fatto e in diritto. In particolare il Comune eccepiva:

- a- la carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo. In particolare veniva contestato il requisito della regolarità contributiva, attestato dal DURC, che deve essere sussistente in tutte le fasi del rapporto con la P.A. e che costituisce requisito necessario per procedere al pagamento da parte dell'ente pubblico
- b- effettuata una preliminare ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti e dei fatti antecedenti la causa, veniva allegata la modifica dell'originaria pattuizione relativa alla fornitura di lampade a seguito dei terremoti che hanno colpito Cittareale e il Centro Italia a partire dal 24 Agosto 2016, con conseguente rimodulazione delle priorità di spesa del Comune.

c- in subordine, veniva eccepita l'eccessiva onerosità sopravvenuta con conseguente, ai sensi del 1467 c.c., richiesta di declaratoria di risoluzione del contratto.

4. Il giudizio di opposizione veniva incardinato dinanzi al Tribunale di Padova (RG 7663/17, D.ssa Bonazza, prima udienza 7.03.2018)

5. in data 07.12.2017 si costituiva in giudizio Arianna contestando ogni allegazione, deduzione ed eccezione del Comune e chiedendo il rigetto dell'opposizione avversaria e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In particolare:

- eccepiva la non necessità del DURC per poter procedere al pagamento dei propri compensi;
- il presunto accordo modificativo dell'originaria pattuizione sarebbe intervenuto con soggetto non legittimato da Arianna Spa;
- non era invocabile, non ricorrendone i presupposti, la tutela offerta dall'art. 1467 c.c. (risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta);

6. Arianna con istanza chiedeva ed otteneva l'anticipazione della prima udienza, con fissazione della stessa in data 17.1.2018. Nel corso della stessa Arianna insisteva nella concessione della provvisoria esecuzione. All'esito dell'udienza il giudice si riservava e, con provvedimento del 25.1.2018, reso fuori udienza, la D.ssa Bonazza dichiarava

provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2278/17, assegnava i termini ex art. 183 cpc e rinviava la causa per il prosieguo all'udienza del 11.5.2018 ore 12,00;

7. è interesse di entrambe le Parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta e definire, pertanto, sia le conseguenze economiche del decreto ingiuntivo nr. 2278/17, sia la vertenza tutt'ora pendente presso il Tribunale di Padova (RG 7663/17)

Tutto ciò premesso, le Parti, al solo scopo addivenire ad una soluzione amichevole della controversia, nelle modalità e nei termini appresso descritti, senza nulla riconoscere, nei confronti di ciascuna, in ordine alle reciproche pretese, allegazioni e/o deduzioni, concordano e stipulano, con il presente accordo (nel prosieguo, per brevità, anche l'“Accordo”), quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante della presente scrittura.
2. Il Comune di Cittareale propone ad Arianna di definire ogni controversia pendente mediante corresponsione dell'importo complessivo di Euro 42.286,92 nelle seguenti modalità:

- Acconto di Euro 10.000,00 mediante bonifico sul Conto Corrente intestato ad Arianna SPA (IBAN IT94K0103062741000001467819) disposto alla sottoscrizione della presente scrittura privata;
- il residuo importo, pari ad Euro 32.286,92, suddiviso in 5 rate mensili di pari importo a decorrere da 30 giorni dal pagamento dell'acconto predetto;

Il Comune di Cittareale, inoltre, si impegna a sostenere il pagamento dell'imposta di registro nell'eventualità di una sua liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2278/17.

3. Arianna Spa accetta espressamente l'importo proposto a titolo di pagamento del capitale ingiunto, spese ed interessi, nonché le modalità di pagamento e, per l'effetto, rinuncia – con la sottoscrizione del presente accordo - a porre in esecuzione il decreto ingiuntivo nr. 2278/2017, a condizione che venga effettuato il pagamento integrale della somma nelle modalità ed entro i termini di cui sopra.

Viceversa, in caso di mancato / ritardato pagamento anche di una sola rata, decorsi 15 giorni dalla scadenza, Arianna Spa avrà la facoltà di procedere esecutivamente sulla base del decreto ingiuntivo n. 2278/17, senza necessità di preventiva

costituzione in mora, per il recupero del residuo credito vantato, dedotto quanto corrisposto, che verrà imputato a titolo di acconto del maggior avere. Tutti i termini di pagamento indicati nel presente atto, quindi, sono da ritenersi essenziali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c.

La presente transazione, inoltre, non è novativa: la sua risoluzione e/o annullamento determineranno l'automatica riviviscenza della preesistente situazione giuridica.

Con l'integrale adempimento e, dunque, a seguito del completo pagamento delle rate di cui alla presente transazione il Creditore non avrà più nulla a pretendere in relazione agli importi dovuti e relativi al decreto ingiuntivo nr. 2278/2017 che, pertanto, non potrà più essere azionato esecutivamente.

4. il giudizio RG 7663/17, tutt'ora pendente, sarà abbandonato dalle parti e si estinguerà ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

Le parti, in adempimento di quanto sopra espresso, non presenzieranno all'udienza del 11.05.2018, né tantomeno a quella di rinvio.

Le spese del giudizio saranno interamente compensate.

5. La presente scrittura privata, composta di nr. 4 (quattro) pagine, è redatta in duplice originale. Ogni parte attesta, con la propria sottoscrizione, di aver ricevuto la copia originale di propria spettanza.

6. I procuratori delle parti, avvocato Riccardo Salvioni per il Comune di Cittareale e l'avv. Francesco Lonardi e Marcello Trombetta per Arianna s.p.a., sottoscrivono il presente atto sia a titolo di rinuncia al vincolo di solidarietà, ex art. 13, comma 8, L.P. sia per attestare, anche sotto il loro onore, che la firma dei rispettivi Assistiti sia stata apposta innanzi a loro.

Roma/Padova li 05.03.2018

Arianna Spa

Avv. Marcello Trombetta

.....

Avv. Francesco Lonardi

Comune di Cittareale

Avv. Riccardo Salvioni

Deliberazione G.C. n. 36 del 21.03.2018

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE .
F.to Dott. Francesco NELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona VULPIANI

Reg. Pub. N. 247

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124 del D.L. 267/2000)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 23/03/18 e vi rimarrà pubblicata per **15** giorni consecutivi fino al 07/04/2018 è stata comunicata ai singoli capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, del D.Lgs. 267/2000.

Cittareale, li 23/03/18

IL MESSO COMUNALE
F.to Massimo CHIERONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona VULPIANI

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, con eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.

Cittareale, li 23/03/18

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona VULPIANI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 COMMA 3 DEL Dlgs. 267/2000 e ss.mm.ii)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva.

Cittareale li 23

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Simona VULPIANI

E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cittareale, li 23/03/18



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Simona VULPIANI

[Handwritten signature of Simona Vulpiani]